

**Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali**

Il Presidente

Prot.n. 259/U/2014

Roma, 10 novembre 2014

Ai Presidenti degli Ordini
e Collegi Professionali
aderenti al CUP

Loro Sedi

Carissimi Colleghi,

per opportuna conoscenza si trasmette documento elaborato nell'ambito delle periodiche riunioni dell'Ufficio Legislativo e di Monitoraggio Normativo del CUP riguardante l'opportunità di documentare come non sia invero applicabile l'art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

Cordiali saluti



Sull'ambito soggettivo dell'obbligo della fatturazione elettronica. Ordini professionali. Esclusione.

L'art. 1, co. 209-214, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Tale obbligo, alla luce del comma 209 della citata legge Finanziaria 2008, impone l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con le amministrazioni pubbliche, nonché delle note, conti, parcelle e simili.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto il Regolamento attuativo delle previsioni recate dai commi 209-214 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, che disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione; le regole tecniche e le linee guida operative per l'attuazione concreta delle modalità di fatturazione elettronica; i tempi di attuazione per le diverse amministrazioni. Per effetto di questa norma, l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza ed assistenza sociale decorre dal 6 giugno 2014, e dal 31 marzo 2015 per il resto delle amministrazioni pubbliche.

L'ampiezza della formulazione delle disposizioni consente di ritenere obbligato alla fatturazione elettronica qualsiasi soggetto che, intrattenendo rapporti di natura economica con una pubblica amministrazione, possa essere considerato fornitore di beni o servizi nei confronti della stessa. Pertanto rientrano nella disciplina in discorso tutti i titolari di partita iva che per effetto del rapporto economico di fornitura con la pubblica amministrazione devono presentare a questa la fattura, nota, parcella o conto conseguente alla prestazione resa o fornitura, per richiederne il pagamento. Non c'è dubbio che tra i soggetti a ciò obbligati siano ricompresi anche coloro che esercitano una libera professione.

Ancora in relazione all'aspetto soggettivo, è sorto il dubbio circa la riconducibilità in capo agli Ordini professionali dell'obbligo della fatturazione elettronica, così per come previsto dalla legge Finanziaria 2008. L'ipotesi è da respingere. La normativa in esame si applica infatti alle amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato dello Stato, individuate dall'elenco ISTAT che, giusto l'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, opera tale ricognizione annualmente, con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

Alla luce di ciò gli ordini professionali, in virtù della loro peculiare natura di enti pubblici associativi, in quanto espressione di ciascuna delle categorie professionali interessate, considerata la loro autonomia finanziaria, dalle cui caratteristiche discende l'esclusione dal

monitoraggio per la cui funzione è previsto l'elenco di cui al premesso art. 1, co. 3, l.n. 196/2009, devono conseguentemente ritenersi esclusi dal novero delle pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina della fatturazione elettronica di cui alla legge n. 244/2007.